



COMUNE DI GENOVA

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Capitolato Speciale

Servizio di rimozione, trasporto, custodia in centri di raccolta, nonché demolizione, smaltimento e alienazione dei veicoli abbandonati sul territorio comunale

01 marzo 2022 – 31 Dicembre 2022

CIG 9087810A0C

INDICE

Articolo	1	Oggetto del servizio	pag. 3
Articolo	2	Durata del contratto	pag. 4
Articolo	3	Articolazione del servizio	pag. 4
Articolo	4	Orari, termini e condizioni del servizio	pag. 5
Articolo	5	Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario	pag. 5
Articolo	6	Requisiti dei centri di raccolta	pag. 6
Articolo	7	Personale impiegato per lo svolgimento del servizio	pag. 6
Articolo	8	Subappalto	pag. 7
Articolo	9	Responsabilità e penali	pag. 8
Articolo	10	Pagamenti	pag. 9
Articolo	11	Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	pag. 10
Articolo	12	Risoluzione del contratto	pag. 10
Articolo	13	Divieto di cessione del contratto	pag. 12
Articolo	14	Assicurazioni	pag. 12
Articolo	15	Cessione del credito	pag. 12
Articolo	16	Controversie e foro competente	pag. 12
Articolo	17	Informativa per il trattamento dei dati personali	pag. 13
Articolo	18	Sicurezza (Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto)	pag. 13
Articolo	19	Sciopero del personale del fornitore	pag. 13

Articolo 1 Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente Capitolato la disciplina del contratto relativo ai seguenti servizi:

- a) rimozione e smaltimento di veicoli a motore o rimorchi **in evidente stato di abbandono**, presenti su aree pubbliche e private del territorio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e art. 5 del D. Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003;
- b) la rimozione, la custodia temporanea e lo smaltimento di veicoli a motore o rimorchi **in presunto stato di abbandono**, presenti su aree ad uso pubblico del territorio comunale, rinvenuti da organi di polizia stradale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.M. 22 ottobre 1999 n.460;
- c) rimozione, trasporto e custodia temporanea (in luogo indicato dall'Nucleo Ambiente Relitti e comunque sul territorio comunale) di veicoli a motore o rimorchi, in evidente/presunto stato di abbandono, presenti su aree ad uso pubblico del territorio comunale, per motivi di igiene, salute, sicurezza pubblica, manifestazioni od altro, in attesa che vengano espletate le procedure di cui alle lettere a) o b).

L'importo posto a base di gara, ai soli fini dell'individuazione dell'Impresa esecutrice del servizio, è stimato pari ad Euro 50.000,00 (**cinquantamila/00**), il tutto oltre IVA al 10%.

Il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, espresso con l'indicazione della maggior percentuale unica di ribasso da applicarsi sulle tariffe specificate nella tabella contenuta nella Lettera di invito.

L'importo contrattuale potrà subire oscillazioni entro il limite del quinto dell'importo stesso, in diminuzione od in aumento, a seconda delle effettive prestazioni rese dall'Impresa appaltatrice, così come previsto dall' art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, approvato con DCC n. 20 del 28.04.2011, senza che l'Impresa individuata possa avanzare pretesa alcuna.

Le prestazioni eseguite dall'Impresa individuata verranno retribuite sulla base del numero e del tipo dei veicoli trattati, con le modalità stabilite dal presente Capitolato Speciale.

Ai fini della determinazione del valore posto a base di gara, sono state considerate, secondo l'andamento storico del servizio in oggetto, le sotto elencate tipologie di prestazioni, per le quali sono stati stimati i quantitativi di interventi, da effettuarsi applicando le tariffe poste a base di gara.

La Stazione appaltante provvederà a richiedere le prestazioni che si renderanno necessarie in base alle esigenze del servizio nel corso della validità del contratto.

TIPOLOGIE VEICOLI	n. interventi presunti
Autoveicoli	250
Ciclomotori e Motocicli	250
Autocarri-Rimorchi e Caravan	60
Autocaravan	10

Art. 2

Durata del contratto

L'appalto decorrerà dal 01 marzo 2022, o comunque a far data dall'intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per motivate ragioni di urgenza, di dare l'avvio alle prestazioni nelle more della stipula del contratto. La stazione appaltante si riserva la possibilità di ricorrere all'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'aggiudicatario. L'eventuale prosecuzione dovrà avvenire alle stesse condizioni di cui al contratto iniziale.

E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito. La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'Impresa individuata è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 3

Articolazione del servizio

1. Il servizio di recupero dei veicoli in evidente stato di abbandono consisterà nella rimozione mediante imbragatura e/o aggancio con mezzi di sollevamento dei veicoli o di parti di essi, situati sul territorio comunale, anche al di fuori della sede stradale, in area pubblica, privata ad uso pubblico e privata, ivi compresi siti impervi, scoscesi e comunque di difficile raggiungibilità (fatta salva la ragionevole impossibilità di recupero, con i mezzi ordinari in dotazione, unicamente per i veicoli in evidente stato d'abbandono posti al di fuori della sede stradale), successivo trasporto e conferimento in un centro di raccolta autorizzato, custodia per il periodo necessario, cancellazione dal P.R.A. e smaltimento, previa bonifica, mediante demolizione o alienazione di parti di essi;
2. il servizio di recupero dei veicoli in presunto stato di abbandono consisterà nella rimozione mediante imbragatura e/o aggancio con mezzi di sollevamento di veicoli situati sul territorio comunale anche al di fuori della sede stradale, in area pubblica, privata ad uso pubblico, custodia per il periodo necessario, comunque nei termini di cui al decreto ministeriale 22/10/1999 n. 460, cancellazione dal P.R.A. e smaltimento mediante demolizione o alienazione di parti di essi;
3. il servizio di spostamento dei veicoli in evidente o presunto stato di abbandono consisterà nella rimozione mediante imbragatura e/o aggancio con mezzi di sollevamento dei veicoli o di parti di essi, situati sul territorio comunale, anche al di fuori della sede stradale, in aree ad uso pubblico del territorio comunale, ivi compresi siti impervi, scoscesi e comunque di difficile raggiungibilità (fatta salva la ragionevole impossibilità di recupero, con i mezzi ordinari in dotazione, unicamente per i veicoli in evidente stato d'abbandono posti al di fuori della sede stradale), successivo trasporto e conferimento in un luogo indicato dall'Nucleo Ambiente Relitti, e comunque sul territorio comunale, ai fini della custodia per il periodo necessario in attesa della definizione dell'iter previsto dalle normative di cui ai punti 1) e 2).

Il servizio è coordinato dal Nucleo Ambiente Relitti del Corpo di Polizia Locale, che individua, secondo i propri criteri e priorità, le aree di intervento. L'esecuzione materiale delle operazioni del presente articolo sono effettuate sotto la responsabilità esclusiva dell'Impresa aggiudicataria, e dovranno essere preventivamente concordate con l'Unità Territoriale competente della Polizia Locale, la quale dovrà garantire la presenza del proprio personale per le operazioni necessarie.

Articolo 4

Orari, termini e condizioni del servizio

L'Impresa individuata dovrà assicurare la presenza dei propri dipendenti e dei propri mezzi nelle giornate dal Lunedì al Venerdì nella fascia oraria compresa dalle 08:00 alle 18:00.

Suddetta Impresa dovrà intervenire anche nei casi in cui risulti evidente che le operazioni di rimozione richieste nell'orario di turno si protrarranno comunque oltre l'orario del turno stesso.

La medesima effettuerà gli interventi nei tempi e nei modi richiesti dal Nucleo Ambiente Relitti del Corpo di Polizia Locale, che dovrà fornire un preavviso di almeno tre giorni. In caso di necessità urgenti per ragioni di sicurezza e/o igiene, salute e/o incolumità pubblica, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire l'intervento entro le 24 ore successive alla richiesta.

Dovrà inoltre concordare con l'Nucleo Ambiente Relitti del Corpo di Polizia Locale eventuali periodi di ferie prolungate e, comunque, comunicare eventuali interruzioni del servizio per periodi brevi. Sarà facoltà della stazione appaltante valutare la fattibilità e, se sussistessero comprovati motivi, richiedere la presenza di personale anche nel caso di chiusura temporanea dell'attività.

Articolo 5

Oneri e obblighi dell'aggiudicatario

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico dell'Impresa individuata.

Essa dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle disposizioni del presente Capitolato.

L'Impresa individuata si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio, nonché quelle relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Essa è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa individuata è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative.

Essa si impegna a trasmettere alla C.A., prima dell'inizio del servizio affidato, la documentazione di avvenuta comunicazione agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

La C.A. provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti all' Impresa individuata, previa esibizione da parte della stessa della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa individuata.

In caso di subappalto, la Società è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui e' tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Il conferimento, l'eventuale custodia, lo smaltimento previa bonifica dei veicoli e dei rimorchi ritirati, dovrà avvenire in un centro di raccolta autorizzato ai sensi degli artt. 208 e 209 del vigente D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152.

Le spese attinenti la rimozione, trasporto, custodia, demolizione, smaltimento ed ogni altra prestazione relativa all'oggetto, che dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme stabilite dal D. Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 numero 495, resteranno a totale carico dell'Impresa aggiudicataria.

La Civica Amministrazione sarà manlevata da ogni responsabilità, sia per violazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia sia per eventuali danni che potrebbero essere causati nello svolgimento delle operazioni di rimozione, trasporto, custodia e demolizione.

La responsabilità per danni derivanti dall'espletamento del servizio affidato sarà ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna riserva od eccezione.

L'Impresa assegnataria, durante l'esecuzione del servizio, dovrà segnalare all'Unità Territoriale competente della Polizia Locale eventuali oggetti rintracciati all'interno dei veicoli rimossi (carta di circolazione, documenti personali, corpi di reato e tutto ciò che può essere meritevole di attenzione) che dovranno essere messi a disposizione del personale della Polizia Locale stessa.

Ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile l'adempimento delle obbligazioni inerente l'attività, deve svolgersi con diligenza e tempestività.

Articolo 6

Requisiti dei centri di raccolta

I centri di raccolta e gli impianti di trattamento devono possedere i requisiti tecnici stabiliti dall'art. 6 comma 1 e 2 (allegato I) del D. Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 e dall'art. 231 comma 13 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

In particolare, l'Impresa appaltatrice dovrà possedere, al termine fissato per la presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione alla presente gara, i seguenti requisiti:

1. autorizzazione alla gestione di impianto per la demolizione, eventuale recupero di parti e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili;
2. iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
3. appartenenza all'elenco di cui al Decreto del Prefetto di Genova n. 6703/2020 Area III Bis;
4. disponibilità di almeno 1 veicolo adibito alla raccolta e al trasporto di veicoli (o parti di essi) in evidente o presunto stato di abbandono, avente caratteristiche conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
5. avere disponibilità di una superficie non inferiore a 500 metri quadrati regolarmente autorizzata, per l'attività di cui all'art. 1 *lettera b e c* del presente Capitolato.

Articolo 7

Personale impiegato per lo svolgimento del servizio

Gli automezzi dovranno essere condotti da autista munito di patente idonea ed esperto nelle operazioni di rimozione dei veicoli. L'impresa individuata dovrà rendersi garante, per tutto il periodo relativo all'espletamento del servizio, della moralità professionale di detto personale.

E' facoltà della C.A. effettuare verifiche e controlli, richiedendo la sostituzione del personale risultante inidoneo alle mansioni a cui è preposto.

I conducenti dovranno, prima dell'avvio del servizio, essere nella disponibilità dell'Impresa individuata. In considerazione delle diverse tipologie di rapporto di lavoro, dovranno essere

osservate le prescrizioni di legge di natura previdenziale, contributiva ed assicurativa, i cui oneri si intendono ad esclusivo carico dei soggetti aggiudicatari da cui essi dipendono.

L'Impresa dovrà garantire che il proprio personale sia presente durante tutto l'arco del turno di servizio e disponibile ad effettuare le operazioni o gli interventi richiesti nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. L'Impresa dunque dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di sicurezza ed applicare, nell'esecuzione del servizio, le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza di cui al predetto T.U. e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme che dovessero intervenire nel corso del contratto in materia di prevenzione, infortuni sul lavoro, igiene del lavoro ed assicurazione contro gli infortuni.

Gli addetti al servizio, nello svolgimento della loro attività lavorativa devono indossare indumenti fluorescenti e rifrangenti, visibili sia di giorno sia di notte, come previsto dall'art. 21 del C.d.S.

Sull'automezzo, oltre al personale addetto, dovrà poter trovar posto, se richiesto, un operatore del Corpo Polizia Locale.

Articolo 8 **Subappalto**

Il subappalto è regolato dall' art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del medesimo articolo. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali e' ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale sopraccitata.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 del medesimo articolo. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 9

Responsabilità e penali

La responsabilità per danni derivanti dall'espletamento del servizio affidato sarà ad esclusivo carico dell'Impresa affidataria, senza alcuna riserva od eccezione.

L'Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli e verifiche sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato Speciale.

La mancata esecuzione dell'intervento nei termini richiesti, ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Capitolato, comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 300,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi e la mancata prestazione del servizio in oggetto siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile T.P.O. del Reparto Sicurezza Urbana - Nucleo Ambiente Relitti e verrà adottato dalla Direzione Corpo di Polizia Locale, notificandolo all'Impresa assegnataria.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento che la stabilisce, dovrà essere versato entro 15 gg. dalla data di notifica del provvedimento medesimo con le modalità all'uopo indicate. In caso di mancato pagamento entro i termini e con le modalità stabilite, l'importo della penale verrà detratto dal pagamento delle prestazioni eseguite o all'occorrenza dalla cauzione definitiva.

Articolo 10 Pagamenti

L'Impresa individuata emetterà fattura elettronica, intestata al Corpo di Polizia Locale di Genova a cadenza mensile con l'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate.

Per le prestazioni di cui all'art.1 lettera **a** del presente Capitolato, sulla base dei veicoli ritirati e conferiti presso il centro di raccolta per la successiva rottamazione;

Per le prestazioni di cui all'art. 1 lettera **b** del presente Capitolato, all'atto della disposizione di demolizione successiva alla prevista custodia.

Per le prestazioni di cui all'art. 1 lettera **c** del presente Capitolato, nulla sarà dovuto da questa C.A. in merito alla rimozione e al trasporto in luoghi indicati dal Nucleo Ambiente Relitti. Solo nel caso in cui la custodia avvenga presso l'Impresa individuata, questa potrà emettere fattura elettronica all'atto della disposizione di demolizione.

Il corrispettivo delle prestazioni rese sarà quello risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, ossia dall'applicazione della percentuale unica di ribasso sulle specifiche tariffe elencate nella tabella di cui alla Lettera di invito.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, comprese quelle di cui al vigente D. Lgs. n. 231/2002.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nella ricezione delle fatture.

La liquidazione delle fatture, entro il termine sopra indicato, è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini dello stesso.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la Stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della vigente Legge n. 136/2010.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila euro, qualora la Civica Amministrazione non lo accerti direttamente, l'Impresa beneficiaria dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo.

La Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 e dalla L. 2205/2016, presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

Art. 11

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, l'Impresa affidataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi da essa assunti con l'aggiudicazione del contratto.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del predetto Codice.

Il versamento della cauzione definitiva potrà essere effettuato mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n° 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n°449/1959. In tal caso il documento dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva non potrà essere restituita fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o comunque sino alla decorrenza dei dodici mesi successivi alla data di ultimazione del servizio.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni eventuali derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in eccesso all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

La C.A. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore, nonché di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore per le prestazioni eseguite in base al contratto di servizio.

Articolo 12

Risoluzione del contratto

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell'esecuzione del servizio;
- negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato;
- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge;
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente;
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'affidatario;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni.

Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell' Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale.

La Civica Amministrazione procederà, all'occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.:

applicazioni delle penali previste all'art. 9 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 9.

In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero

agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società.

In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Articolo 13

Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Impresa, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Articolo 14

Assicurazioni

La Società affidataria assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; essa si impegna a presentare alla Direzione Corpo di Polizia Locale polizza assicurativa, che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonché garanzia per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 15

Cessione del credito

La cessione di crediti già maturati dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 16

Controversie e Foro Competente

Autorità Giudiziaria competente per le procedure di ricorso:

TAR LIGURIA Via Fogliensi, 2 - 16145 GENOVA tel. 010 989 7100.

Termini di presentazione del ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro di Genova.

Articolo 17 **Informativa per il trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Civica Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Art. 18 **Sicurezza** **(Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto)**

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro vigente D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 19 **Sciopero del personale del fornitore**

In caso di sciopero l'affidatario dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del presente Capitolato.

In caso di inottemperanza l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio dell'attività non prestata a causa dello sciopero, addebitando all'affidatario il costo delle prestazioni non eseguite, attraverso la detrazione dell'importo dalla prima fattura utile.

In ogni caso, lo sciopero deve essere comunicato dall'affidatario alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno sette giorni.